



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Tutela dei Consumatori
Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni dei Consumatori

Roma, 18 aprile 2014

Egr. Sig. Giuseppe Saija

Oggetto: Trasmissione delle decisioni della Direzione Tutela dei Consumatori in merito alle opposizioni alla rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 6 e 7 della delibera n. 31/10/CONS

Con la presente si ritrasmette, in allegato, la decisione della Direzione relative al tema in oggetto (Det. n. 6/14/DIT/PTP).

Il Dirigente
Dott. Sergio Del Grosso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni dei Consumatori

DETERMINA n. 6/14/DIT/PTP ai sensi dell'art. 3, comma 5 della delibera n. 31/10/CONS

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’articolo 3, comma 4 del D.P.R. 318/97 che conferisce alla Società Telecom Italia S.p.A. l’incarico di fornire il servizio universale sul territorio nazionale e l’articolo 58, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche che conferma l’incarico fino alla designazione da parte dell’Autorità di altra Società;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “*Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS e s.m.i., recante “*Revisioni dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale*” e s.m.i. ed, in particolare, l’articolo 3 che disciplina la procedura di opposizione alla rimozione di una postazione telefonica pubblica;

VISTA la nota acquisita al protocollo Agcom n. 1778 in data 15 gennaio 2014, con cui la Società Telecom Italia S.p.A. comunicava alla Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità e alle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della citata delibera n. 31/10/CONS, l’elenco delle postazioni indicate con il lotto VIII (Codice riferimento: 2014) da rimuovere a partire dal 3 maggio 2014;

VISTA l’opposizione alla rimozione della postazione telefonica pubblica (di seguito PTP) sita nel Comune di Rometta (Messina), in Via Umberto I Rometta Superiore n. 6, ritualmente presentata in data 4 febbraio 2014 da parte del Sig. Giuseppe Saija alla Direzione tutela dei consumatori tramite



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni dei Consumatori

l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato all'articolo 3, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS e acquisita al protocollo Agcom 6948/2014;

VISTA la nota prot. Agcom n. 10134 del 4 marzo 2014 con cui la Direzione inoltrava alla Società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della citata delibera, l'opposizione ricevuta richiedendo, al contempo, ulteriori informazioni in merito alla PTP sopra indicata;

VISTA la nota prot. Agcom n. 10326 del 5 marzo 2014 con cui la Direzione comunicava all'istante l'avvio del procedimento di opposizione alla rimozione di PTP ai sensi della delibera n. 31/10/CONS;

VISTA la nota acquisita al prot. Agcom n. 14344 del 28 marzo 2014 con cui la Società Telecom Italia S.p.A. forniva riscontro alla suddetta richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che le motivazioni alla base dell'istanza di opposizione sono le seguenti:

- a) Unica postazione telefonica nel territorio comunale;
- b) Postazione telefonica ubicata nei pressi di ufficio postale e sede comunale frequentati da anziani non in possesso di cellulare;
- c) Scarsa copertura di rete mobile;
- d) Distanza di 13 Km dalla successiva postazione telefonica

RILEVATO che, nel fornire i chiarimenti richiesti a seguito della trasmissione della opposizione, la Società Telecom Italia confermava un volume di traffico tale che nell'anno 2013, su 358 giorni di funzionamento della postazione, le chiamate effettuate dalla medesima erano state 273;

RILEVATO che l'operatore attestava la presenza di un'altra postazione pubblica nel Comune di Rometta in Via Nazionale n. 330, ad una distanza superiore a 500 metri da quella oggetto di rimozione,

VISTE le premesse di cui alla citata delibera 31/10/CONS, secondo cui l'attuale processo di dismissione delle PTP consegue anche al mutamento delle abitudini degli utenti, che *“utilizzano sempre più la telefonia cellulare in situazioni di mobilità in luogo delle PTP (...)”*;

VISTI i criteri di decisione sulle opposizioni, stabiliti dall'art. 3, comma 5, della citata delibera 31/10/CONS e, in particolare, i criteri di cui alle lettere a), c) e g), secondo cui la Direzione tiene in considerazione i *“dati specifici di utilizzo della singola postazione (...)”*, la *“richiesta motivata da parte del Sindaco (...)”* nonché *“ottimizzazione delle risorse, assumendo come principale parametro*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni dei Consumatori

di riferimento la presenza di altre postazioni catalogate come impianti stradali, non ubicate in spazi chiusi, in un raggio di 500 metri da quella interessata dalla procedura di opposizione”;

CONSIDERATO che, alla luce delle premesse e dei criteri sopra ricordati, il principio di ottimizzazione delle risorse sotteso alla citata delibera n. 31/10/CONS esige un contemperamento con le ragionevoli esigenze del luogo interessato dalla rimozione di PTP, innanzitutto richiedendo che vi sia copertura per le reti mobili nonché disponibilità nelle vicinanze di un'altra postazione;

RILEVATO che, nel caso specifico, lo stesso operatore ha confermato che la postazione più vicina si trova ad una distanza superiore a 500 metri, con la conseguenza che la stessa non può avere un effetto “sostitutivo” rispetto alla tutela delle ragionevoli esigenze comunicative degli utenti del luogo;

RITENUTO, pertanto, per i motivi fin qui esposti, che l'opposizione debba essere accolta;

DETERMINA

L'accoglimento della istanza di opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Saija alla rimozione della postazione telefonica pubblica sita nel Comune di Rometta in Via Umberto I Rometta Superiore n. 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Delibera n. 31/10/CONS.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della delibera n. 31/10/CONS in caso di inadempimento alle decisioni della Direzione di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, comma 11, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 18 aprile 2014

Il Dirigente
Dott. Sergio Del Grosso